

N. R.G. 33/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI
Settore Esecuzioni e Crisi d'Impresa

Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo,

- Vista la domanda depositata in data 26.2.2025 da **TEODOSIO MARTUCCI (C.F. MRTTDS63P03B180B)** residente in Brindisi via Adige 3
- Visto il decreto di apertura emesso in data 19.5.2025
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70, CO. 6, CCII;

pervenute dai seguenti creditori alcune osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione debiti; segnatamente: 1) SANTANDER, creditore per complessivi euro 4368,00 garantito da cessione del quinto, ha rilevato che il debitore avrebbe contratto i debiti quanto meno con colpa grave e che il piano non tiene conto del fatto che il credito di Santander è garantito dal quinto dello stipendio

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, resolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame Santander contesta i presupposti per l'omologa sostenendo che il debitore avrebbe contratto i debiti con colpa grave.



In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta. (Cass. 20672/25).

Nella specie, tuttavia, non sono emersi elementi a cui ritenere che il consumatore si sia comportato con colpa grave nell'assunzione dei debiti.

Tra le condizioni che impediscono l'accesso alla procedura, rientra l'aver causato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. La natura premiale di questo strumento richiede infatti un esame di "non immeritevolezza". È considerato meritevole il consumatore che, basandosi sul confronto tra il proprio reddito disponibile e le spese da affrontare, abbia assunto un'obbligazione convinto di poterla adempiere trovandosi successivamente a dover fronteggiare una crisi di sovraindebitamento causata da esigenze sopravvenute e imprevedibili.

Inoltre, per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dalla valutazione del comportamento dell'ente finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio, con l'effetto che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, riduce il grado di colpa eventualmente a carico del debitore.

Dalla relazione particolareggiata, risulta che l'ente finanziatore non ha mai esibito la documentazione relativa all'istruttoria del finanziamento per verificare la corretta valutazione del merito creditizio, per contro dagli accertamenti eseguiti dall'OCC è emerso che nel 2020, data di erogazione del finanziamento, il Martucci aveva già due segnalazioni in centrale rischi presso la Banca d'Italia per crediti superiori ad euro 60.000.

Sussistono i presupposti pertanto per ritenere che eventuale requisito di colpevolezza del debitore nella contrazione dell'ulteriore finanziamento debba essere valutato con minor rigore in considerazione delle responsabilità dell'ente finanziatore.

Le cause dell'indebitamento del Martucci risalgono al 2007 quando lo stesso era dipendente della cooperativa Ancora Servizi che non erogava regolarmente lo stipendio mensile. Tale circostanza ha indotto il debitore a contrarre il primo finanziamento per far fronte alle esigenze della famiglia monoreddito. Successivamente il Martucci, nel 2013, avviava con la figlia



un'attività di impresa familiare di ristorazione non andata a buon fine. Ancora, nel 2021, subentrava la separazione dal coniuge, con la fissazione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 400 al mese.

In definitiva deve ritenersi che, sebbene la situazione debitoria del Martucci forse risalente nel tempo con procedure esecutive in corso alla data del 2020, l'aggravamento definitivo della situazione economica sia da imputare essenzialmente agli oneri sopravvenuti conseguenti alla separazione dal coniuge.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il Martucci è dipendente pubblico con uno stipendio mensile di € 1500,00 circa, vive con il figlio maggiorenne e percettore di un reddito di circa € 13.000 annuali, in un'abitazione di ARCA NORD SALENTO per la quale corrisponde un canone di locazione di € 45,00 mensili

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il pagamento integrale del debito in prededuzione nonché il pagamento integrale del credito privilegiato per il professionista che ha assistito il debitore nella presente procedura, inoltre è previsto il pagamento nella misura del 60% dei crediti privilegiati e nella misura del 6% dei debiti chirografari.

L'alternativa liquidatoria non appare più conveniente, tenuto conto che il debitore è titolare di una quota in comproprietà di un quarto di un immobile (categoria catastale A4) occupato gratuitamente da uno dei coeredi in disagiate condizioni economiche e di un'autovettura utilitaria.

Nella sostanza il piano prevede che a fronte di debiti complessivi per euro 125.380,06 il pagamento sia commisurato nella misura di euro 34.705,20, mediante 98 rate mensili di euro 354,00 ciascuna entro la fine di ogni mese.

Le prime rate saranno destinate al pagamento delle spese in prededuzione, quindi per il pagamento dei creditori privilegiati, poi dei creditori chirografari.

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.



In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da MARTUCCI TEODOSIO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da MARTUCCI TEODOSIO

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da URSO ROLANDO,

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

* INEISO ELIMINATO GIUSTO PROCEDIMENTO DOTT. METTO DEL 13/02/2026.
BRINDISI, 23/02/2026



- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Avverte

-che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Brindisi 22 gennaio 2026

Il giudice

Dr. Sergio Memmo





ATTO DEPOSITATO
TELEOMATICAMENTE
IL 13/02/2026
N° ALLEGATI
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Giovanna COLELLI

TRIBUNALE di BRINDISI
Esecuzioni e Crisi d'Impresa

Il Giudice Delegato

- letta istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa nella procedura n. 5/2026 "TEODOSIO MARTUCCI":

rilevato che nel corpo della sentenza n. 6/2026 resa nei confronti del Martucci per mero refuso risulta scritto **"PQM omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da URSO ROLANDO"** dispone che si proceda alla correzione della sentenza indicata nel senso della totale eliminazione della suddetta locuzione.

Manda alla cancelleria per annotazione del presente provvedimento in calce al provvedimento corretto.

Brindisi, li 13/02/2026

Il Giudice delegato
Dott. Sergio Memmo

